

rigettata, resta salva assolutamente la discussione e conseguentemente libero alla Commissione d'introdurre tutte le modificazioni che le piaccia d'introdurre.

VALERIO. Io ho domandato la parola per appoggiare la proposta di soppressione fatta dall'onorevole Commissione.

Prima però di andare innanzi, io domanderò uno chiarimento al signor ministro della pubblica istruzione.

Vorrei anzitutto che il signor ministro dicesse se egli intende che questi professori pensionandi debbano essere eletti o debbano essere approvati dal Ministero. Secondo me, la teorica, se così posso dire, del pensionamento involge con sé la seguente questione: da chi debbono essere eletti questi professori, o almeno da chi debbono essere approvati?

La risposta che mi darà il signor ministro mi toglierà forse occasione di entrare in alcuni argomenti che tornerebbero inutili.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Il sistema vigente riguardo alla nomina dei professori differisce secondo la natura del grado d'insegnamento, o, per meglio dire, a seconda che gl'insegnanti sono impiegati del Governo o delle provincie e dei comuni. Per venire al concreto, i maestri, i quali sono stipendiati sul bilancio dello Stato, sono nominati direttamente dal Governo; invece gli stipendiati dai comuni o dalle provincie sono proposti rispettivamente da queste o da quelli, e vengono sottoposti all'approvazione del Governo. Questa è la prammatica vigente che ora si applicherebbe anche ai maestri e professori delle scuole speciali.

Nè ciò facendo, pur s'introduce nessuna innovazione; si sta ai regolamenti vigenti, i quali portano che l'amministrazione, la quale paga i maestri e professori, li propone essa, ed il Governo, verificati i titoli prodotti, approva o non approva.

Date queste spiegazioni, credo che non sia inutile di osservare che, anche relativamente alla pensione che si propone, non s'introduce nessuna innovazione nel sistema attuale, come già ebbi l'onore di esporre nella seduta di ieri; secondo il sistema attuale i maestri e professori comunali, i quali sono integralmente pagati dai comuni, possono conseguire dallo Stato una pensione, dopo trent'anni di servizio, di 420 lire se sono professori di retorica e di filosofia, oppure di 340 lire se sono maestri di grammatica.

Inoltre si accorda un aumento di lire 80, quando essi, oltre ai trent'anni di servizio, uniscono anche la condizione di 70 anni di età.

Questo è il sistema vigente in forza d'una regia patente del 1835.

Ora il Ministero nel presente progetto di legge propone che i maestri delle scuole speciali comunali e provinciali vengano, quanto alla pensione, ragguagliati ai maestri delle scuole classiche comunali; e ciò per la compiuta analogia che tra loro esiste. Per conseguenza non si altera per nulla la legislazione, nè si può dire

che non convenga far questa innovazione sulle leggi delle pensioni, perchè qui non ne sarebbe il luogo, ma sia più opportuno rimandarla alla legge generale delle pensioni.

Tanto più poi, come già osservava, che in una legge generale delle pensioni non si creano nuove pensioni, cioè non si stabiliscono nuove categorie di persone a cui si dia diritto ad esse, ma bensì si regola il diritto alla pensione delle diverse categorie già stabilite, si fissa il numero di anni di servizio, dopo i quali hanno diritto a tutta o parte della pensione. Mi pare adunque che il motivo per cui la Commissione venne a proporvi la questione pregiudiziale, che cioè questa disposizione trovi luogo più opportuno in una legge generale sulle pensioni, non possa veramente sussistere.

Io dico che il luogo più opportuno per fare l'assimilazione dei professori delle scuole speciali a quelli delle scuole classiche è questo veramente, e non lo sarebbe una legge generale sulle pensioni.

Che sia questo il luogo, io lo provo osservando che questa legge ha per iscopo di sussidiare ed incoraggiare le scuole speciali. Questi sussidi sono di due specie: cogli uni si aiutano i comuni, in cui le scuole si stabiliscono, a sopperire allo stipendio del personale degli insegnanti; cogli altri si aiutano i maestri di queste scuole dopo trent'anni di lodevole servizio, come si pratica per i maestri e professori delle scuole classiche comunali.

È dunque evidente che anche il sussidio che si propone per una pensione dopo trent'anni di servizio, entra precisamente nel merito di questo progetto di legge; e ciò è assai più razionale che rimandarlo ad una legge generale sulle pensioni, la quale, ripeto, non deve occuparsi di determinare nuove categorie d'impiegati che abbiano diritto a pensione, ma unicamente determinare le pensioni a quegli'impiegati, i quali, nelle leggi particolari, sono già stati ammessi a tale diritto.

Dette queste cose, io spero che la Camera vorrà accondiscendere alla proposta ministeriale, di assicurare cioè a questi benemeriti insegnanti dopo trent'anni di servizio una pensione di 420 lire.

PRESIDENTE. Leggerò una proposta stata deposta sul banco della Presidenza dal deputato Boggio, la quale surrogerebbe l'articolo 6. Essa è così concepita:

« I professori e maestri effettivi delle scuole speciali pubbliche avranno diritto, dal dì della nomina, ad una pensione che sarà regolata dalla legge generale sulle pensioni. »

Ho dato lettura di quest'articolo non già perchè la votazione di esso debba precedere quella della questione soppressiva, ma unicamente perchè la Camera possa tenerne conto per l'influenza che esso possa avere sulla questione che si sta dibattendo.

BOGGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Valerio per continuare il suo discorso.

VALERIO. L'onorevole ministro conchiudeva dicendo che questa proposta per nulla innovava il sistema delle pensioni: io dico all'incontro che vi è una grande inno-